

**COIMA SGR S.p.A.**  
**Società di Gestione del Risparmio**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  
8 GIUGNO 2001, N. 231  
  
PARTE GENERALE**

*Modello approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 luglio 2010*

<i>Revisione n.01</i>	<i>Approvata dal C.d.A</i>	<i>28 settembre 2012</i>
<i>Revisione n. 02</i>	<i>Approvata dal C.d.A</i>	<i>17 ottobre 2014</i>
<i>Revisione n. 03</i>	<i>Approvata dal C.d.A</i>	<i>11 dicembre 2015</i>
<i>Revisione n. 04</i>	<i>Approvata dal C.d.A</i>	<i>23 novembre 2018</i>
<i>Revisione n. 05</i>	<i>Approvata dal C.d.A</i>	<i>28 novembre 2019</i>
<i>Revisione n. 06</i>	<i>Approvata dal C.d.A</i>	<i>28 maggio 2020</i>
<i>Revisione n. 07</i>	<i>Approvata dal C.d.A</i>	<i>29 aprile 2022</i>
<i>Revisione n. 08</i>	<i>Approvata dal C.d.A</i>	<i>21 luglio 2022</i>

## INDICE

CAPITOLO 1 .....	5
DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO .....	5
1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti .....	5
1.1.1 Principi fondamentali del Decreto e della normativa rilevante.....	5
1.1.2 Le sanzioni .....	6
1.1.3 Le fattispecie di reato.....	6
1.1.3.1 .Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale e persona incaricata di pubblico servizio.....	7
1.1.3.2 I reati contro la Pubblica Amministrazione .....	8
1.1.3.3 I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro .....	10
1.1.3.4 Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; auto-riciclaggio.....	11
1.1.3.5 I reati societari.....	15
1.1.3.6 Abusi di mercato .....	17
1.1.3.7 Falsificazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, e in strumenti o segni di riconoscimento .....	17
1.1.3.8 Atti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.....	17
1.1.3.9 Delitti contro la personalità individuale e delitti contro la persona.....	18
1.1.3.10 Reati transnazionali .....	18
1.1.3.11 Reati informatici e trattamento illecito di dati.....	19
1.1.3.12 Delitti di Criminalità Organizzata .....	20
1.1.3.13 Delitti contro l'industria e il commercio; Delitti in materia di violazione del diritto di autore.....	20
1.1.3.14 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria .....	21
1.1.3.15 Reati Ambientali.....	21
1.1.3.16 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare....	22
1.1.3.17 Reati di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento della permanenza clandestina.....	22
1.1.3.18 Reati di razzismo ed xenofobia .....	22
1.1.3.19 Reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse .....	22
1.1.3.20 Reati tributari.....	23
1.1.3.21 Reati di contrabbando .....	24

1.1.3.22	Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti .....	25
1.1.3.23	Reati contro il patrimonio culturale .....	25
1.1.4	I reati commessi all'estero .....	26
1.2	L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale comportamento doveroso della società al fine di prevenire, per quanto possibile, il compimento dei reati previsti dal Decreto.....	26
1.3	Le Linee Guida elaborate da Confindustria .....	27
CAPITOLO 2.....		28
DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL MODELLO		
DI GOVERNANCE.....		28
2.1	Attività della Società.....	28
2.2	Descrizione sintetica della struttura societaria.....	28
2.2.1	Struttura organizzativa .....	29
CAPITOLO 3.....		42
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E		
METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE.....		42
3.1	Metodologia .....	42
3.2	Finalità e struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato .....	43
3.3	Destinatari del Modello.....	45
CAPITOLO 4.....		46
L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 .....		
4.1	Individuazione dell'Organismo di Vigilanza.....	46
4.2	Istituzione, nomina e sostituzione dell'O.d.V.....	47
4.3	Risorse economiche assegnate all'Organismo di Vigilanza .....	48
4.4	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	48
4.5	Funzioni dell'O.d.V.: Reporting nei confronti degli organi societari.....	50
CAPITOLO 5.....		52
FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'O.D.V. ....		
5.1	Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	52
5.1.1	Flussi informativi .....	52
5.1.2	Segnalazioni .....	53
5.2	Sistema delle deleghe e delle procure .....	53
5.3	Raccolta e conservazione delle informazioni .....	54
CAPITOLO 6.....		55
PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....		
6.1	Premessa .....	55
6.2	Dipendenti - personale dirigente/personale con funzioni direttive e personale non dirigente .....	56

CAPITOLO 7.....	58
SISTEMA DISCIPLINARE .....	58
7.1 Principi generali .....	58
7.2 Soggetti .....	59
7.3 Sanzioni nei confronti di impiegati e quadri.....	59
7.4 Misure nei confronti dei dirigenti .....	62
7.5 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.....	63
7.6 Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale.....	63
7.7 Misure nei confronti di consulenti e di Collaboratori esterni .....	64
7.8 Misure in applicazione della disciplina del Whistleblowing .....	64
CAPITOLO 8.....	65
ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO .....	65
8.1 Verifiche e controlli sul Modello .....	65
8.2 Aggiornamento ed adeguamento .....	65
Allegato 1 – Codice Etico .....	67

## CAPITOLO 1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

### 1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito il "Decreto" o il "D.lgs. n. 231/2001"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), oltre a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l'illecito.

Secondo tale disciplina, gli Enti possono essere ritenuti responsabili e, conseguentemente, sanzionati, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, dagli amministratori o dai dipendenti.

#### 1.1.1 Principi fondamentali del Decreto e della normativa rilevante

Con il Decreto si è inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la *Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari;
- la *Convenzione del 26 maggio 1997*, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; e
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per alcune fattispecie di reato commesse, nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

### 1.1.2 Le sanzioni

Le sanzioni previste<sup>1</sup> a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, sono:

- sanzioni pecuniarie (fino a 1,5 milioni di euro);
- sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che l'Ente ha tratto dal reato, anche per equivalente<sup>2</sup>;
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva<sup>3</sup>).

### 1.1.3 Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto e successive integrazioni possono essere comprese nelle seguenti categorie:

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto e successive integrazioni possono essere comprese nelle seguenti categorie:

- delitti contro la Pubblica Amministrazione<sup>4</sup>;
- reati informatici e trattamento illecito di dati<sup>5</sup>;
- delitti di criminalità organizzata<sup>6</sup>;
- delitti contro la fede pubblica<sup>7</sup> in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- delitti contro l'industria e il commercio<sup>8</sup>;
- reati societari<sup>9</sup>;
- delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico<sup>10</sup>;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili<sup>11</sup>;
- delitti contro la personalità individuale, quali lo sfruttamento della prostituzione minorile, la pedopornografia anche tramite Internet, adescamento di minorenni, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù<sup>12</sup>;
- abusi di mercato<sup>13</sup>;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo del lavoro<sup>14</sup>;

<sup>1</sup> Art. 9 e seguenti, Capo I, Sezione II "Sanzioni in generale" del Decreto.

<sup>2</sup> Art. 6, comma 5.

<sup>3</sup> Art. 18, Sezione II menzionata.

<sup>4</sup> Artt. 24 e 25, Capo I, Sezione III "Responsabilità amministrativa da reato" del Decreto.

<sup>5</sup> Art. 24-bis, Sezione III menzionata.

<sup>6</sup> Art. 24-ter, Sezione III menzionata.

<sup>7</sup> Art. 25-bis, Sezione III menzionata.

<sup>8</sup> Art. 25-bis1, Sezione III menzionata.

<sup>9</sup> Art. 25-ter, Sezione III menzionata.

<sup>10</sup> Art. 25-quater, Sezione III menzionata.

<sup>11</sup> Art. 25-quarter1, Sezione III menzionata.

<sup>12</sup> Art. 25-quinqies, Sezione III menzionata.

<sup>13</sup> Art. 25-sexies, Sezione III menzionata.

<sup>14</sup> Art. 25-septies, Sezione III menzionata.

- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; auto-riciclaggio<sup>15</sup>;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti<sup>16</sup>;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore<sup>17</sup>;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria<sup>18</sup>;
- reati ambientali<sup>19</sup>;
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare, qualora costituisca reato<sup>20</sup>;
- Reati di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento della permanenza clandestina<sup>21</sup>;
- razzismo e xenofobia<sup>22</sup>;
- reati transnazionali<sup>23</sup>;
- reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse<sup>24</sup>;
- reati tributari<sup>25</sup>;
- reati di contrabbando<sup>26</sup>;
- delitti contro il patrimonio culturale<sup>27</sup>;
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici<sup>28</sup>.

### 1.1.3.1 Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale e persona incaricata di pubblico servizio

#### Pubblica Amministrazione

Ai fini del Decreto, per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio".

#### Funzione pubblica e pubblico ufficiale

Per funzione pubblica si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni:

- legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.),
- amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - ad esempio, U.E.-, membri delle

<sup>15</sup> Art. 25-octies, Sezione III menzionata.

<sup>16</sup> Art. 25-octies 1, Sezione III menzionata.

<sup>17</sup> Art. 25-novies, Sezione III menzionata.

<sup>18</sup> Art. 25-decies, Sezione III menzionata.

<sup>19</sup> Art. 25-undecies, Sezione III menzionata.

<sup>20</sup> Art. 25-duodecies, Sezione III menzionata.

<sup>21</sup> Art. 25-duodecies, Sezione III menzionata.

<sup>22</sup> Art. 25-terdecies, Sezione III menzionata.

<sup>23</sup> Legge 16 marzo 2006, n. 146.

<sup>24</sup> Art. 25-quaterdecies, Sezione III menzionata.

<sup>25</sup> Art. 25-quinquiesdecies, Sezione III menzionata.

<sup>26</sup> Art. 25-sexiesdecies, Sezione III menzionata.

<sup>27</sup> Art. 25-septiesdecies, Sezione III menzionata.

<sup>28</sup> Art. 25-duodevicies, Sezione III menzionata.

- Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.);
- giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Il pubblico ufficiale esercita la propria funzione tramite poteri autoritativi o certificativi. Si ricorda che:

- potere autoritativo è quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

L'art. 357 c.p. definisce "pubblico ufficiale" colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

#### **Pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio**

Per pubblico servizio si intendono:

- le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica; e
- le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (ad esempio, Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Aziende Energetiche Municipali, Compagnie Aeree ecc.).

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L'art. 358 c.p. definisce "persona incaricata di un pubblico servizio" colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio".

#### **1.1.3.2 I reati contro la Pubblica Amministrazione**

Il Decreto elenca tassativamente i reati contro la Pubblica Amministrazione che comportano responsabilità a carico degli Enti. Essi sono:

- **malversazione di erogazioni pubbliche**<sup>29</sup>: mancata destinazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o simili alle finalità per cui erano stati destinati;

---

<sup>29</sup> Art. 316-bis c.p..

- **indebita percezione di erogazioni pubbliche**<sup>30</sup> effettuate mediante l'utilizzo di documenti falsi o il rilascio di dichiarazioni attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- **frode nelle pubbliche forniture**<sup>31</sup>: l'alterazione dell'esecuzione e l'inadempimento dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**<sup>32</sup>: percezione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario mediante artifici o raggiri diversi dall'utilizzo di documenti falsi, dichiarazioni false od omissione di informazioni dovute;
- **truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico**<sup>33</sup>: l'impiego di artifici e raggiri per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**<sup>34</sup>: l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero l'intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico, per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- **concussione**<sup>35</sup>, ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
- **corruzione per l'esercizio della funzione**<sup>36</sup>, ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa;
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**<sup>37</sup>, ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa;
- **corruzione in atti giudiziari**<sup>38</sup>: in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l'ipotesi di chi riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte di un processo civile, amministrativo o penale;
- **induzione indebita a dare o promettere utilità**<sup>39</sup>: ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; la responsabilità penale si estende anche a chi dà o promette denaro o altra utilità;

<sup>30</sup> Art. 316-ter c.p..

<sup>31</sup> Art. 356 c.p.

<sup>32</sup> Art. 640-bis c.p.

<sup>33</sup> Art. 640, comma 2, n. 1 c.p.

<sup>34</sup> Art. 640-ter c.p.

<sup>35</sup> Art. 317 c.p.

<sup>36</sup> Art. 318 c.p.

<sup>37</sup> Art. 319 c.p.

<sup>38</sup> Art. 319-ter c.p.

<sup>39</sup> Art. 319-quater c.p.

- **istigazione alla corruzione**<sup>40</sup>: in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l'ipotesi che il pubblico ufficiale non accetti di ricevere o il privato si rifiuti di dare denaro o altra utilità;
- **peculato**<sup>41</sup>: ossia il caso in cui vi sia appropriazione indebita, o distrazione a profitto proprio o altrui, di denaro o altro bene mobile appartenente ad altri, commesso da un pubblico ufficiale che ne abbia il possesso in ragione del suo ufficio, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- **peculato mediante profitto dell'errore altrui**<sup>42</sup>: ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, offendendo gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- **peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**<sup>43</sup>: l'ipotesi prevista dal legislatore è quella dei reati contemplati in rubrica commessi nei confronti di funzionari esteri;
- **traffico di influenze illecite**<sup>44</sup>: ossia il caso di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- **frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale**<sup>45</sup>: l'impiego di artifici e raggiri per ottenere aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- **abuso d'ufficio**<sup>46</sup>: ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, offendendo gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

### 1.1.3.3 I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

La legge 3 agosto 2007, n. 123, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2007, n. 185, ed entrata in vigore il 25 agosto 2007, introduce l'art. 25-septies nel D. Lgs. 231/01,

<sup>40</sup> Art. 322 c.p.

<sup>41</sup> Art. 314 c.p.

<sup>42</sup> Art. 316 c.p.

<sup>43</sup> Art. 322-bis c.p.

<sup>44</sup> Art. 346-bis c.p.

<sup>45</sup> Art. 2, Legge 23 dicembre 1986, n. 898

<sup>46</sup> Art. 323 c.p.

successivamente modificato dal Testo unico sulla sicurezza: l'ente è responsabile anche per le ipotesi di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.) e
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.),

là dove il reato di omicidio colposo sia stato commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del Testo Unico sulla sicurezza, ovvero i reati in esame siano commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le norme di riferimento sono contenute nel Testo Unico sulla sicurezza.

Peraltro, occorre specificare che ogni violazione dell'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (art. 2087 c.c.) - da cui derivi una lesione quanto meno grave - comporta l'apertura d'ufficio di un procedimento a carico della società.

La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che qualsiasi violazione di norme riguardanti la sicurezza del lavoro aggravano il reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime e, quindi, rendono applicabile l'art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001.

Per lesione grave o gravissima deve intendersi (art. 583 c.p.) una lesione che provochi:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Bisogna sottolineare come, in questi casi, il reato sia punito a titolo di mera colpa: ciò a differenza degli altri reati-presupposto che richiedono la consapevolezza e volontarietà dell'azione.

#### **1.1.3.4 Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; auto-riciclaggio**

Il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, della direttiva 2006/70/CE del 1° agosto 2006, introduce nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 231/01 le ipotesi previste dagli articoli 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio) e ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa).

Da notare che, se gli articoli 648-bis e ter già costituivano reati presupposto di responsabilità per l'ente nell'ambito dei reati transnazionali (Legge n. 146/2006), il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), invece, entra per la prima volta tra i reati presupposto.

Si tratta di reati aventi una matrice comune ed alcuni elementi di differenziazione.

Il Legislatore mira ad impedire che, verificatosi un delitto (cd. delitto o reato presupposto), persone diverse da coloro che lo hanno commesso (“Fuori dai casi di concorso...”) si interessino delle cose che dal delitto medesimo provengono. Il nucleo delle tre ipotesi di reato, dunque, si rinviene in attività successive alla commissione di un delitto, attività che comportano comunque l’aggressione del bene giuridico del patrimonio (in quanto norme finalizzate ad impedire ogni incremento economico ottenuto con beni di provenienza delittuosa) e del bene giuridico dell’amministrazione della giustizia (in quanto, in ogni caso, i beni di provenienza illecita, tramite dette condotte criminali, rischiano di disperdersi creando ostacolo per l’autorità nell’attività di accertamento e repressione dei reati presupposto).

Le differenze tra gli articoli 648, 648-bis e 648-ter c.p., invece, risiedono essenzialmente nella condotta (elemento materiale) e nell’elemento soggettivo (dolo generico o specifico).

Per quanto riguarda l’elemento materiale:

- Ricettazione: è punito acquistare, ricevere, occultare o intromettersi per acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da delitto.
- Riciclaggio: è punito sostituire, trasferire, compiere altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa: è punito impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo:

- Ricettazione: è punita una condotta posta in essere al fine di procurare per sé o per altri un profitto (dolo specifico).
- Riciclaggio: la fattispecie di reato è a dolo generico.
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa: la fattispecie di reato è a dolo generico.

Tra queste tre ipotesi criminose, nell’ambito del diritto penale societario, il riciclaggio rappresenta sicuramente la fattispecie più rilevante e, dunque, il rischio più importante da considerare: in Italia la disciplina del riciclaggio (nella legislazione statunitense si parla di “money laundering” ossia “lavaggio di denaro”) venne introdotta dal Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 e convertito dalla l. 18 maggio 1978, n. 191, che ha introdotto l’articolo 648-bis c.p., allora rubricato “sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione”.

Si trattava, pertanto, di una ricettazione qualificata dalla provenienza del denaro da uno di tali delitti.

Con la riforma del 1990, (art. 23, Legge 19 marzo 1990, n. 55), scomparve la finalità di profitto (elemento soggettivo) e la condotta si concentrò sull’ostacolo frapposto all’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, tratto saliente della norma attualmente in vigore.

Fu anche aggiunto l'articolo 648-ter c.p. che puniva una condotta successiva ed indipendente dal riciclaggio, ossia l'impiego in attività economiche o finanziarie del denaro proveniente dagli accennati delitti. Questa ipotesi, dunque, riguardava e riguarda una attività successiva sia alla commissione del delitto presupposto sia alla "ripulitura" del denaro e degli altri beni di provenienza delittuosa.

La successiva riforma, avvenuta con La legge n. 328/1993 di ratifica della Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990, mantenne l'impianto del 1990, cancellando, però, l'elencazione tassativa dei delitti presupposto a beneficio della generica derivazione delittuosa del denaro.

Tale normativa, in costante evoluzione, prevede limitazioni all'uso e al trasferimento del denaro contante, obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione a carico degli intermediari finanziari e di denuncia delle operazioni sospette, oltre che regole operative per la prevenzione delle attività criminose (*know your customer rule* ed analisi quantitativa delle operazioni) in grado di orientare anche i contenuti del modello di *compliance*.

Il D.lgs. n. 195/2021 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale", introducendo modifiche alla fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), ha previsto che rilevino, quali reati presupposto dei delitti sopra indicati, anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (la risposta sanzionatoria sarà diversa a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione). Inoltre, tra i reati presupposto, rilevano i delitti colposi anche per il riciclaggio e l'autoriciclaggio.

### **Reato di auto-riciclaggio**

L'art. 3 della Legge 15 dicembre 2014 n. 186 "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto-riciclaggio*", ha introdotto, *inter alia*, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano il reato dell'auto-riciclaggio, di cui alle previsioni del nuovo art. 648-ter.1 del codice penale; in dettaglio il novello articolo punisce "*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni, o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*". Il comma 5 dell'art. 3 della legge citata ha previsto espressamente l'inserimento del reato di auto-riciclaggio tra i reati presupposto del Decreto Legislativo n. 231/01, di cui all'art. 25-*octies*.

Il reato di autoriciclaggio si presenta come fattispecie plurioffensiva, capace di consolidare la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto<sup>47</sup> e di ledere anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme. Chi autoricicla con

<sup>47</sup> Con tale espressione, in questa specifica ipotesi, ci si riferisce al delitto non colposo, presupposto per la contestazione dell'autoriciclaggio e non all'elenco dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

investimenti e acquisti di vario genere impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.

L'autoriciclaggio è un reato proprio, in quanto l'autore deve necessariamente essere colui che ha partecipato alla commissione del delitto, da cui è derivato il provento oggetto di reinvestimento.

Per quanto riguarda l'elemento materiale, la condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento ed impiego in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle altre utilità, provenienti dalla commissione del delitto.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, degli artifici e raggiri, tipici della truffa), rendano obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

In particolare, nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, rientrano tutte le attività dirette alla c.d. "ripulitura" del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato (la sostituzione, quindi, può essere realizzata nei modi più svariati, ad esempio mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro).

Il trasferimento rappresenta, invece, una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione.

Il trasferimento o la sostituzione dei proventi illeciti devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, così come previsto dal comma 4 dell'art. 648 ter.1 c.p. In ogni caso il delitto non è punibile, qualora vi sia la destinazione all'utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.

L'elemento oggettivo del reato non sarà, quindi, integrato, qualora vi sia la destinazione all'utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

Per effetto del recepimento della Direttiva UE 1873/2018 in materia di lotta al riciclaggio per il tramite del sistema sanzionatorio penale, i reati presupposto dell'auto-riciclaggio possono essere, oltre che delitti dolosi, anche i reati di natura contravvenzionale e i delitti di natura colposa.

Le principali categorie di reati presupposto del delitto di autoriciclaggio possono essere:

- Reati tributari;
- Delitti contro il patrimonio (ad esempio usura, estorsione, furto, appropriazione indebita, rapina);
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- Delitti contro l'amministrazione della giustizia;
- Delitti di criminalità organizzata.

Pertanto, per effetto del reato in esame, reato presupposto può anche essere un delitto non ricompreso nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001.

### 1.1.3.5 I reati societari

Nell'ambito della riforma del diritto societario, il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61<sup>48</sup>, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. "reati societari".

I reati societari sono reati propri e, in quanto tali, possono essere **commessi direttamente**:

- dal Consiglio di Amministrazione,
- dagli Amministratori,
- dai Direttori Generali,
- dai Sindaci,
- dai Liquidatori.

nonché, a titolo di concorso, anche dalle strutture preposte alla gestione di attività amministrativo-contabili, finanziarie o relative all'implementazione del sistema informativo contabile.

Le fattispecie di reati societari considerate sono:

- **false comunicazioni sociali e fatti di lieve entità** (art. 2621, 2621-bis, 2621-ter c.c.): esporre consapevolmente, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Al riguardo si evidenzia che la Legge 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2015, n. 124 ha introdotto rilevanti modifiche alle disposizioni penali in materia di false comunicazioni sociali, contenute nel Codice Civile; in dettaglio, le principali modifiche hanno riguardato (i) la procedibilità d'ufficio del reato, (ii) l'elemento psicologico, rappresentato dal dolo sì specifico, finalizzato a "conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto", ma non è più caratterizzato da alcun elemento di intenzionalità ingannatrice, (iii) la parziale revisione della condotta tipica, (iv) l'eliminazione delle soglie quantitative di rilevanza penale della condotta;

---

<sup>48</sup> Art. 3.

- **false comunicazioni sociali delle società quotate** (art. 2622 c.c.): esporre consapevolmente, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
- **indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.): restituire ai soci i conferimenti o liberarli dall'obbligo di eseguirli;
- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.): ripartire utili o riserve che non possono per legge essere distribuiti;
- **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.): acquistare o sottoscrivere azioni anche della società controllante ledendo il capitale sociale;
- **operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.): ridurre il capitale sociale, realizzare fusioni o scissioni che cagionino danno ai creditori;
- **omessa comunicazione del conflitto di interessi** (art. 2629-bis c.c.): la violazione degli obblighi imposti di comunicare una situazione di conflitto di interessi con pregiudizio alla società o a terzi;
- **formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.): aumentare fittiziamente il capitale, sottoscrivere reciprocamente azioni e sopravvalutare conferimenti o patrimonio nel caso di trasformazione;
- **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.): ripartire beni sociali prima del pagamento dei creditori o prima dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- **impedito controllo** (art. 2625, comma 2, c.c.): occultare documenti idonei ad impedire lo svolgimento dell'attività di controllo dei soci, degli altri organi sociali;
- **corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3 c.c.) e **istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.): offrire, anche a seguito di sollecitazione, o promettere denaro o altra utilità non dovuti (in qualità di corruttore) in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché in favore di coloro che esercitano funzioni direttive diverse dalle precedenti, per compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (nella qualità di soggetti corrotti); la responsabilità ex D.lgs. 231/2001 riguarda il corruttore e si applica anche qualora l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti non sia accettata;
- **illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.): compiere atti simulati o fraudolenti volti a determinare illecite maggioranze assembleari;
- **aggiotaggio** (art. 2637 c.c.): diffondere notizie false o il porre in essere operazioni simulate idonei a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.): al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso

fine, occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che devono essere oggetto di comunicazione.

#### 1.1.3.6 Abusi di mercato

Tra i reati societari in senso lato, occorre menzionare gli abusi di mercato, disciplinati dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, ossia:

- **Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate** (art. 184 D.lgs. n. 58/1998), reato che si configura a carico di chi, in ragione di una posizione di “privilegio” (in quanto membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, oppure partecipa al capitale dell'emittente) sfrutta tali informazioni per acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari, comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato;
- **Manipolazione dei mercati** (art. 185 D.lgs. n. 58/1998) reato che riguarda colui che diffonde notizie false o pone in essere artifici atti a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

#### 1.1.3.7 Falsificazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, e in strumenti o segni di riconoscimento

La legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro”, ha introdotto nell'ambito del Decreto l'art. 25-bis, che mira a punire il reato di “falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo” altre fattispecie di reato rilevanti in materia di responsabilità da reato dell'impresa:

- **falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** (art. 453 c.p.);
- **alterazione di monete** (art. 454 c.p.);
- **contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo** (art. 460 c.p.);
- **fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata** (art. 461 c.p.);
- **spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** (art. 455 c.p.);
- **spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 c.p.);
- **uso di valori di bollo contraffatti o alterati, ricevuti in buona fede** (art. 464, comma 2 c.p.);
- **falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati** (art. 459 c.p.);
- **uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (art. 464, comma 1 c.p.).

#### 1.1.3.8 Atti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

La legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha ratificato la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999.

A differenza delle altre ipotesi di responsabilità da reato per l'impresa, non vi è un elenco tassativo di reati rilevanti: ogni delitto commesso con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico fa scattare la responsabilità dell'impresa.

### 1.1.3.9 Delitti contro la personalità individuale e delitti contro la persona

Varie ipotesi rilevanti:

- **riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** (art. 600 c.p.): riduzione o mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, che si concretizzano in prestazioni lavorative che ne comportino lo sfruttamento;
- **tratta di persone** (art. 601 c.p.): commercio di schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù;
- **acquisto e alienazione di schiavi** (art. 602 c.p.): qualsiasi atto che comporti trasferimento di schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù;
- **prostituzione minorile** (art. 600-bis, comma 1 e 2 c.p.): induzione, agevolazione o sfruttamento della prostituzione minorile, oppure compimento di atti sessuali con minorenni in cambio di denaro o altra utilità economica;
- **pornografia minorile** (art. 600-ter, commi 1, 2, 3 e 4 c.p.): sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico; commercio di materiale pornografico prodotto tramite sfruttamento; distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione di materiale pornografico realizzato tramite sfruttamento di minori, ovvero di notizie o informazioni volte all'adescamento o allo sfruttamento di minori;
- **iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile** (art. 600-quinquies c.p.): organizzazione o commercializzazione di viaggi finalizzati alla fruizione di prostituzione minorile;
- **detenzione o accesso a materiale pedopornografico** (art. 600-quater c.p.): ottenimento o mera disponibilità o accesso a materiale pornografico realizzato mediante sfruttamento di minori;
- **pornografia virtuale** (art. 600-quater.1. c.p.): quando, nelle ipotesi di pedopornografia e detenzione di materiale pedopornografico, il materiale pornografico è rappresentato da immagini virtuali;
- **delitto di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583-bis c.p.) in assenza di esigenze terapeutiche;
- **adescamento di minorenni** (art. 609-undecies c.p.);
- **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-bis c.p.).

### 1.1.3.10 Reati transnazionali

I reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, sono quelli commessi da associazioni criminali che operano in più Stati e che riguardano le seguenti ipotesi:

- **delitto di associazione per delinquere**: associazione di almeno tre persone volta a commettere una serie indeterminata di reati;
- **delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso**: associazione per delinquere che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo, nonché della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva;

- **delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri:** associazione per delinquere volta a commettere delitti di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di tabacchi lavorati esteri;
- **delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti:** associazione per delinquere volta a commettere delitti di spaccio di stupefacenti;
- **traffico di migranti e disposizioni contro l'immigrazione clandestina:** favorire l'immigrazione e la permanenza di clandestini sul territorio nazionale;
- **riciclaggio:** sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa, nonché compimento di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;**
- **induzione a non rendere dichiarazioni:** induzione di persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria a renderle false, o a non renderle, attraverso minacce, violenza od offerta di denaro;
- **favoreggiamento personale:** offerta di aiuto a chi ha commesso un reato al fine di eludere le indagini o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità Giudiziaria.

#### 1.1.3.11 Reati informatici e trattamento illecito di dati

Il Decreto Legislativo n. 48 del 4 aprile 2008, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, introduce nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/01 le seguenti fattispecie di reato:

- **falsità in documenti informatici** (art. 491-bis c.p.);
- **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-ter c.p.);
- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e di altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615-quater c.p.);
- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615-quinquies c.p.);
- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quater c.p.);
- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quinquies c.p.);
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-bis c.p.);
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635-ter c.p.);
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-quater c.p.);
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-quinquies c.p.);
- **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640-quinquies c.p.).

Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza in genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", introduce nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/01 il reato di frode

informatica, commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (art. 640-ter, terzo comma c.p.).

#### 1.1.3.12 Delitti di Criminalità Organizzata

La Legge 15 luglio 2009 n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, entrata in vigore il giorno 8 agosto 2009, introduce nel corpo del D.lgs. 231/2001 l'art. 24-ter **Delitti di Criminalità Organizzata**, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti nelle seguenti ipotesi:

- associazioni per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

#### 1.1.3.13 Delitti contro l'industria e il commercio; Delitti in materia di violazione del diritto di autore

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, entrata in vigore il 15 agosto 2009, introduce nel corpo del D.lgs. 231/01 le seguenti fattispecie di reato: **Delitti contro l'industria e il commercio; Delitti in materia di violazione del diritto di autore**:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633).

#### 1.1.3.14 **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

La legge 3 agosto 2009 n. 116 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”, introduce nel novero dei reati ricompresi nell’ambito di applicazione del D.lgs. 231/01 il **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.).

#### 1.1.3.15 **Reati Ambientali**

Il D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, recante: “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”, introduce tra i reati ricompresi nell’ambito di applicazione del D.lgs. 231/01 i “**Reati Ambientali**”, tra cui:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- commercio di esemplari di specie dell’allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1 del Regolamento (CE) n. 338/97 (art. 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- commercio di esemplari di specie dell’allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 del Regolamento (CE) n. 338/97 (art. 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l’incolumità pubblica (art. 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- scarichi di acque reflue (art. 137, comma 2, 3, 5, 11, 13 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi sul suolo (art. 103 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi in reti fognarie (art. 107 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi di sostanze pericolose (art. 108 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1, 3, 5, 6, e artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- divieto di abbandono di rifiuti (art. 192 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto (art. 227 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, II° periodo d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione dei valori limite di emissione (art. 279, comma 5, D.lgs. 152/06).

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze ozono lesive (art. 3 legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

La legge 22 maggio 2015 n. 68 recante disposizioni in materia di **delitti contro l'ambiente**, entrata in vigore il 29 maggio 2015 introduce nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001 le seguenti ulteriori fattispecie di reati ambientali:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

#### **1.1.3.16 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare**

Il D.lgs. 109/2012, recante: "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" richiama all'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/01 il reato di cui all'art. 22 comma 12 bis D.lgs. n. 286/1998 (**impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare**).

#### **1.1.3.17 Reati di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento della permanenza clandestina**

L'art. 30, comma 4 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" ha inserito tra i reati presupposto del D.lgs. 231/2001 **i reati di procurato ingresso illecito**, di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e **di favoreggiamento della permanenza clandestina**, ex art. 12, comma 5 del D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione clandestina.

#### **1.1.3.18 Reati di razzismo ed xenofobia**

L'art. 5, del Capo II della Legge 20 novembre 2017, n. 167, rubricata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (legge Europea 2017)" ha inserito nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/01 l'articolo 25-*terdecies*, relativo ai reati di **razzismo e xenofobia**.

#### **1.1.3.19 Reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse**

La legge 3 maggio 2019, n. 39, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, entrata in vigore il 17 maggio 2019, ha inserito nel D.lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quaterdecies*, "**Reati in materia di frode in**

**competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”.**

#### **1.1.3.20 Reati tributari**

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione con modificazioni del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", così come ulteriormente integrata dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha introdotto nel corpo del Decreto, all'art. 25-quinquiesdecies le seguenti fattispecie di reato:

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, D.lgs. 74/2000): costituisce reato, la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D.lgs. 74/2000): è penalmente rilevante, la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- **dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere** (art. 4, D.lgs. 74/2000): è penalmente rilevante, la condotta di chi, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica nella dichiarazione IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.
- **omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere** (art. 5, D.lgs. 74/2000): è penalmente rilevante la condotta di chi, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, ometta di presentare la dichiarazione annuale IVA.

- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, D.lgs. 74/2000): la condotta penalmente rilevante consiste nell'emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
- **occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D.lgs. 74/2000): la condotta penalmente rilevante consiste nell'occultamento o distruzione, in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.
- **indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere** (art. 10- quater D.lgs. 74/2000): è penalmente rilevante la condotta di chi, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, al fine al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D.lgs. 74/2000): costituisce reato la condotta di chi: (i), al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; (ii) al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00.

#### 1.1.3.21 Reati di contrabbando

Il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, emanato in Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ha introdotto nel corpo del Decreto, l'art. 25-sexiesdecies, rubricato "Contrabbando"; tale reato, come previsto dal TU Doganale D.P.R. 43/1973, consiste nella "la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine". Nello specifico le fattispecie di delitto di contrabbando previste dal Decreto sono:

- **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali** (art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
- **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci** (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
- **Contrabbando nelle zone extra-doganali** (art. 286 D.P.R. n. 43/1973);
- **Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali** (art. 287 D.P.R. n. 43/1973);
- **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione** (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti** (art. 290 D.P.R. n. 43/1973);
- **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea** (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);
- **Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine** (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);

- **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea** (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
- **Contrabbando nei depositi doganali** (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
- **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri** (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973);
- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri** (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973).

#### 1.1.3.22 Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 ha recepito le indicazioni fornite dal legislatore comunitario con la Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, nel duplice intento di contrastare le fonti di entrate della criminalità organizzata derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali (connessi, ad esempio, all'utilizzo di bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.) e garantire un'apposita ed idonea tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale ed ha introdotto nel corpo del Decreto, l'art. 25-octies 1, rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti". Nello specifico le fattispecie di tale delitto previste dal Decreto sono:

- **indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-ter c.p.);
- **detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-quater c.p.);
- **frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro di valore monetario o di valuta virtuale** (art. 640-ter c.p.).

#### 1.1.3.23 Reati contro il patrimonio culturale

La Legge 9 marzo 2022, n. 22 "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*" ha introdotto all'interno del Codice Penale un nuovo titolo, il Titolo VIII-bis "*Dei delitti contro il patrimonio culturale*". Tale introduzione ha comportato anche l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001. In particolare, sono stati introdotti l'art. 25-septiesdecies, rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale", e l'art. 25-duodevices, rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, i quali prevedono le seguenti fattispecie di reato:

- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali** (art. 518-novies c.p.);
- **Appropriazione indebita di beni culturali** (art. 518-ter c.p.);
- **Importazione illecita di beni culturali** (art. 518-decies c.p.);
- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali** (art. 518- undecies c.p.);
- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici** (art. 518-duodecies c.p.);
- **Contraffazione di opere d'arte** (art. 518-quaterdecies c.p.);
- **Furto di beni culturali** (art. 518-bis c.p.);
- **Ricettazione di beni culturali** (art. 518-quater c.p.);
- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali** (art. 518-octies c.p.);
- **Riciclaggio di beni culturali** (art. 518-sexies c.p.);
- **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 518-terdecies c.p.).

#### 1.1.4 I reati commessi all'estero

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero nelle ipotesi previste dal codice penale agli artt. 7, 8, 9 e 10 e a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

#### 1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale comportamento doveroso della società al fine di prevenire, per quanto possibile, il compimento dei reati previsti dal Decreto

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie dell'azienda idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (denominati anche Linee Guida) redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

### 1.3 Le Linee Guida elaborate da Confindustria

In marzo 2014 Confindustria ha aggiornato il testo delle proprie “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001” del 7 marzo 2002, che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi della realizzazione dei predetti reati attraverso l’adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell’organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
  - autonomia e indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità di azione.
- Obblighi di informazione dell’Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne l’individuazione dell’Organismo di Vigilanza, Confindustria ha anche emanato la circolare 18237 che ha integrato i contenuti delle Linee Guida.

È opportuno evidenziare che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta della società cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida (che, per loro natura, hanno carattere generale), per garantire maggiormente le esigenze tutelate dal Decreto.

## CAPITOLO 2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE

### 2.1 Attività della Società

In base a quanto previsto dalla Statuto, COIMA SGR S.p.A. (di seguito “COIMA SGR” o la “Società” o “SGR”) ha per oggetto:

- (a) la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, realizzata attraverso la promozione, l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di fondi di investimento alternativi di tipo immobiliare (FIA immobiliari), principalmente riservati ad investitori professionali come definiti dalla normativa di tempo in tempo in vigore;
- (b) la commercializzazione dei FIA da essa promossi o gestiti e l’amministrazione dei rapporti con i relativi partecipanti;
- (c) la gestione del patrimonio dei FIA immobiliari o altri veicoli di altrui istituzione;
- (d) l’esercizio del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti immobiliari.

COIMA SGR, autorizzata dalla Banca d’Italia con provvedimento del 5 novembre 2007, è una società indipendente leader nella gestione patrimoniale di fondi di investimento immobiliari per conto di investitori istituzionali italiani e internazionali. Essa opera su strategie di investimento differenziate con l’obiettivo di ottimizzare i rendimenti degli investitori attraverso una disciplinata gestione del rischio lungo l’intero ciclo di vita degli investimenti.

Gli investimenti di COIMA SGR comprendono progetti con differenti profili di rischio, dagli immobili core fino a progetti di valorizzazione e sviluppo con destinazioni d’uso diversificate, tra cui uffici, *retail*, residenziale, logistica e *hospitality*.

Gli investitori di COIMA SGR includono i principali fondi pensione pubblici e privati, *Sovereign Wealth Funds*, compagnie assicurative, istituzioni finanziarie, fondi e, italiani e internazionali e alcuni investitori individuali.

### 2.2 Descrizione sintetica della struttura societaria

Il sistema di corporate *governance* della Società è articolato come di seguito descritto.

L’**Assemblea dei Soci** è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto.

Il **Consiglio di Amministrazione** è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha tutte le facoltà per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto riservato in modo tassativo ai Soci dalla legge o dallo Statuto.

La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura, per numero e professionalità, l'efficace assolvimento dei propri compiti. Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione dispone di conoscenze, competenze ed esperienze collettive adeguate a governare le attività svolte dalla SGR, con particolare riferimento ai rischi principali che affronta la società e i FIA che essa gestisce.

I membri del Consiglio di Amministrazione dedicano il tempo necessario per svolgere adeguatamente le proprie funzioni e operano con onestà, integrità e indipendenza di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione definisce la ripartizione dei compiti tra organi sociali così da assicurare il bilanciamento dei poteri e un'efficace e costruttiva dialettica.

Il Consiglio di Amministrazione assicura la circolazione di informazioni tra gli organi sociali e utilizza un Regolamento per il proprio funzionamento (nomine, convocazione degli organi sociali, periodicità delle riunioni e partecipazioni alle stesse, informative, verbali) che ne garantiscano effettività e tempestività all'azione.

**Il Collegio Sindacale** è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Al Collegio sindacale è affidato il compito di verificare:

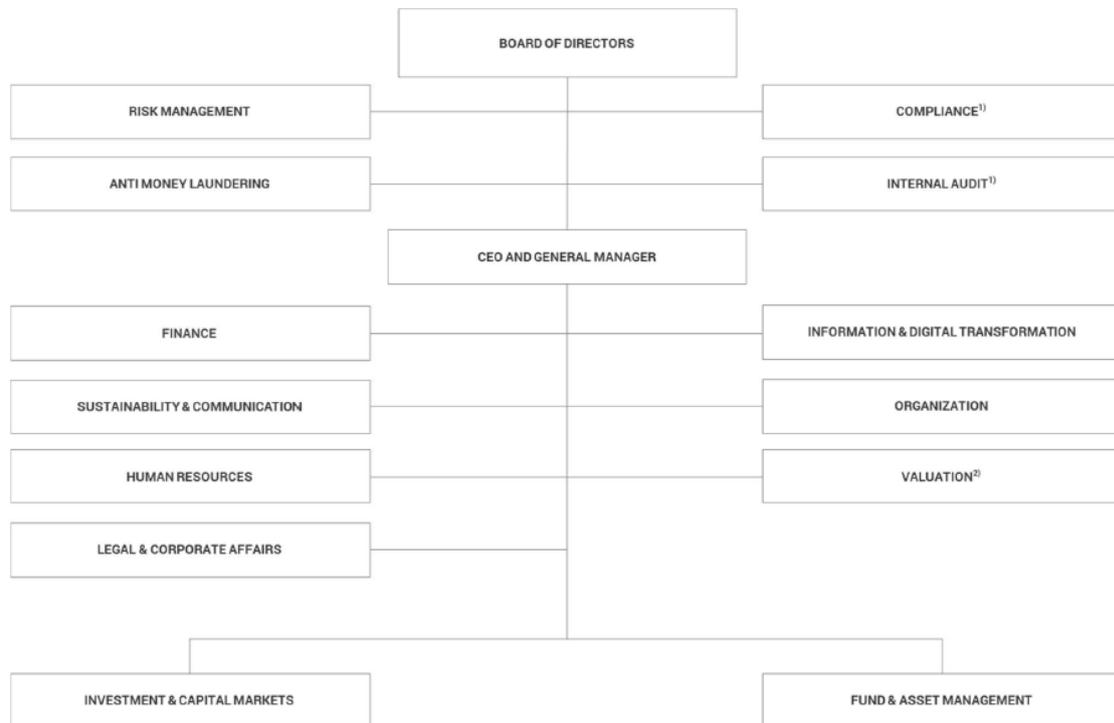
- l'osservanza della Legge e dell'Atto Costitutivo;
- il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- la regolarità e la legittimità della gestione, il corretto funzionamento delle principali aree operative, nonché l'efficienza e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni e del sistema informativo, rilevando prontamente eventuali irregolarità di gestione e violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi.

La Società ha affidato ad una Società di Revisione, iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob ex art. 161 TUF, l'incarico di revisione legale dei conti della Società e dei fondi da questa gestiti.

### 2.2.1 **Struttura organizzativa**

L'attuazione delle delibere del Consiglio è affidata all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, cui rispondono tre Aree operative e gestionali, e sette funzioni in staff.

L'organigramma con indicazione delle funzioni che compongono la struttura organizzativa della Società:



- 1) Funzioni esternalizzate  
2) Riporta funzionalmente al CdA

Di seguito si fornisce una breve descrizione dei principali ruoli e funzioni:

#### Consiglio di amministrazione (“CDA”)

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti competenze:

- individua gli obiettivi e le strategie della SGR, definendo le politiche aziendali, incluse quelle in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali (al riguardo determina le funzioni aziendali essenziali o importanti da esternalizzare, i criteri di scelta degli outsourcer e i criteri di controllo della loro attività), del sistema di gestione del rischio e della continuità dell’attività, ne valuta periodicamente la corretta attuazione e la coerenza con l’evoluzione dell’attività e promuove la diffusione della cultura del rischio a tutti i livelli dell’organizzazione;
- definisce le strategie generali in materia di investimento con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per compiere tutti gli atti ritenuti opportuni al conseguimento dell’oggetto sociale;
- approva la struttura organizzativa, ivi inclusa l’attribuzione di compiti e responsabilità e ne valuta annualmente l’adeguatezza;

- approva l’articolazione delle funzioni di controllo e ne valuta periodicamente l’adeguatezza. I componenti non esecutivi partecipano ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- approva le strategie relative alla configurazione dei sistemi informativi in modo da assicurare la tempestiva rilevazione della situazione aziendale e della composizione dei patrimoni in gestione nonché il corretto e tempestivo scambio dei flussi informativi con gli altri soggetti coinvolti nei processi aziendali;
- verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;
- determina l’ambito e l’articolazione dei poteri delegati, nonché i tempi e le modalità dei riferimenti in ordine al relativo esercizio;
- approva le procedure aziendali e ne valuta periodicamente l’adeguatezza;
- approva il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio dell’intermediario;
- assicura che la struttura retributiva e di incentivazione sia conforme ai requisiti regolamentari e coerente con le strategie di lungo periodo;
- approva il budget previsionale annuale della SGR e definisce gli strumenti di controllo di gestione trimestrale;
- approva il bilancio annuale della SGR;
- esamina e delibera ogni altra materia sottoposta dall’Alta Direzione Aziendale;
- con riferimento ai fondi, il Consiglio di Amministrazione:
  - approva il processo di investimento e disinvestimento;
  - determina le politiche di investimento dei fondi di investimento alternativi (“FIA”) gestiti (ivi inclusi i limiti e le procedure previsti per minimizzare i rischi delle situazioni di conflitto di interessi);
  - è responsabile dell’attuazione della politica generale di investimento per ogni FIA gestito, quale definita nel regolamento, nel documento d’offerta o nella documentazione promozionale;
  - delibera l’istituzione di nuovi FIA e il relativo regolamento di gestione, definendone lo scopo, le caratteristiche e la politica di investimento, nonché il regime delle spese, i meccanismi di governance ed ogni altro elemento necessario al riguardo;
  - determina i criteri per la scelta del Depositario dei FIA gestiti, delibera il conferimento del relativo incarico definendo nella convenzione che ne regola i rapporti le procedure di scambio dei flussi informativi tra la SGR e il Depositario;
  - determina i criteri per la scelta degli esperti indipendenti dei FIA gestiti, le modalità per il relativo incarico e per la commisurazione del compenso, delibera il conferimento dei relativi incarichi definendo le procedure di scambio dei flussi informativi tra la SGR e gli esperti indipendenti;
  - stabilisce i criteri e le procedure per la valorizzazione dei beni dei FIA gestiti;

- delibera l'acquisto/vendita di beni immobili o diritti reali immobiliari nonché l'assunzione o dismissione di partecipazioni in società immobiliari a valere sui Fondi gestiti;
- delibera il ricorso a finanziamenti a favore dei FIA gestiti e i relativi contratti con gli istituti di credito;
- definisce appropriate deleghe di potere per il gestore del Fondo;
- approva la relazione annuale dei Fondi;
- approva la relazione semestrale dei Fondi.

Il CDA è competente in via esclusiva a deliberare su tutti gli atti e/o operazioni e/o rapporti e/o contratti in cui si ravvisano situazioni di conflitto d'interesse, anche solo potenziale.

Il CDA si sottopone a un processo di autovalutazione annuale, i cui esiti sono formalizzati in un apposito documento. Tale documento illustra i risultati ottenuti dal processo di autovalutazione, evidenziando i punti di forza e di debolezza emersi, in relazione ai quali il consiglio valuta ed intraprende le azioni correttive eventualmente necessarie.

Il CDA adotta piani di formazione adeguati ad assicurare che il bagaglio di competenze tecniche dei membri degli organi di amministrazione e controllo nonché dei responsabili delle principali funzioni aziendali, necessario per svolgere con consapevolezza il loro ruolo, sia preservato nel tempo. In caso di nuove nomine, sono predisposti programmi di formazione specifici per agevolare l'inserimento dei nuovi componenti negli organi sociali.

Allo scopo di facilitare i propri lavori e in coerenza con le disposizioni di governance applicabili alle SGR, il CDA ha istituito taluni Comitati (Comitato Remunerazione e Nomine, Comitato Rischi, Comitato Conflitti di Interesse, Comitato Investimenti, Comitato Sustainable Innovation, Comitati Consultivi dei fondi).

Al Consiglio riportano direttamente le funzioni aziendali di controllo.

#### Amministratore Delegato e Direttore Generale (“AD” e “DG”)

L'Amministratore Delegato svolge anche il ruolo di Direttore Generale. L'AD ha i poteri di rappresentanza della SGR avanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, supervisiona, in particolare, i rapporti della Società con gli azionisti, con gli investitori e con le autorità di Vigilanza e Controllo.

L'Amministratore Delegato, nel rispetto della ripartizione delle competenze di cui sopra:

- dà attuazione alle politiche aziendali ed alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, dando esecuzione alle delibere assunte, nei limiti dei poteri e delle deleghe conferite;
- attua e verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema di gestione del rischio dell'impresa;
- definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle singole unità operative, in particolare nelle attività di controllo, e dei relativi addetti;
- definisce i flussi informativi al Consiglio di Amministrazione per consentirne la conoscenza completa dei fatti di gestione rilevanti, anche attraverso la predisposizione di regolari report informativi;

- assicura che tutto il personale acquisisca conoscenza delle procedure operative interne per la prestazione dei servizi e che le stesse specifichino in forma chiara e documentata i compiti e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti e consentano di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi;
- verifica il rispetto del processo di investimento dei Fondi gestiti ed il sistema di gestione dei rischi cui sono esposti i patrimoni gestiti, approvati dal CDA; attua gli interventi urgenti che si rendessero necessari al fine di rispettare le disposizioni di legge e di regolamento.

Inoltre, ha il compito di:

- predisporre, mantenere aggiornate e assicurare che siano applicate le procedure operative di linea e di controllo che garantiscano la esecuzione ordinata, conforme ed efficiente dei processi per la prestazione dei servizi;
- applicare e mantenere adeguate procedure di comunicazione interna delle informazioni rilevanti ai fini della prestazione del servizio, che assicurino la completezza, l'affidabilità e la tempestività di tali informazioni.

Riportano all'Amministratore Delegato le seguenti aree operative e funzionali: Investment & Capital Markets, Fund & Asset Management, Sustainability & Communication, Information Technology & Digitalization, Finance, Organization, Human Resources, Legal & Corporate Affairs.

#### Area Investment & Capital Markets

L'unità di business Investment & Capital Markets è guidata dal Chief Investment Officer (CIO) propone e supporta l'AD nel curare l'attuazione delle strategie di investimento immobiliare valutate dal Comitato Investimenti e deliberate dall'AD e dal Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze.

Il CIO provvede a coordinare e supervisionare la ricerca e scouting delle opportunità di investimento disponibili sul mercato, la gestione delle trattative di acquisto/vendita, l'ottenimento della verifica della conformità degli investimenti da parte delle funzioni di controllo, nonché la gestione della relazione con gli investitori.

Le attività di questa unità di business si dividono in Area Investment e Area Capital Markets, i cui responsabili riportano entrambi al CIO.

L'Area Investment è gestita dal CIO, che si avvale di un Investment Director per studiare le nuove opportunità di investimento, supportare l'Amministratore Delegato nella definizione delle politiche d'investimento e delle strategie di sviluppo dei fondi in gestione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e guidare i team per l'esecuzione delle operazioni immobiliari approvate. Tale area svolge si occupa principalmente delle seguenti attività:

- la valutazione di iniziative di investimento immobiliare, tenuto conto della politica di investimento indicata nei regolamenti dei fondi o nei contratti/accordi stipulati, della strategia di attuazione dei medesimi declinata nei rispettivi Business Plan e delle linee strategiche della SGR, come approvate;

- la valutazione e strutturazione di nuovi fondi derivanti da opportunità di investimento segnalate da e/o definite insieme a uno o più potenziali investitori/quotisti (i.e. di tipo ‘reverse enquiry’);
- l’elaborazione di analisi sulle opportunità, attraverso la predisposizione di Business Plan, presentazioni e analisi di mercato;
- l’individuazione dei consulenti cui affidare le attività di due diligence, scelti tra professionisti che presentino elevati standard qualitativi professionali e requisiti di onorabilità e rispettabilità sul mercato;
- l’assistenza nelle trattative di acquisizione e/o vendita di immobili per la definizione degli accordi contrattuali;
- la raccolta ed integrazione delle analisi dei nuovi investimenti con i pareri delle funzioni di controllo;
- la predisposizione di Information Memorandum di investimento contenenti gli elementi fondamentali dell’investimento, il prezzo di offerta e gli elementi essenziali della struttura dell’operazione, che vengono presentati al Comitato Investimenti e al Consiglio di Amministrazione.

L’Area Capital Markets è gestita dal Capital Markets Director e si occupa principalmente di:

- organizzazione e gestione delle relazioni con gli investitori nazionali ed internazionali;
- analisi di mercato;
- supporto al fund raising e alle attività di istituzione dei nuovi fondi destinati alla commercializzazione;
- reporting istituzionale per gli investitori.

#### Area Fund & Asset Management

L’attività dedicata all’amministrazione del patrimonio dei fondi in gestione è posta sotto la responsabilità dell’Head of Fund & Asset Management (Head of F&A), area a cui compete, per gli asset oggetto di investimento dei Fondi Immobiliari Alternativi (di seguito anche “FIA”), proporre e dare attuazione alle strategie di gestione immobiliare deliberate dal Consiglio di Amministrazione. L’area si occupa principalmente della gestione dei FIA.

#### Area Finance

Il Director Finance si avvale della collaborazione di due senior manager - il responsabile della contabilità e bilancio dei Fondi, e il responsabile del controllo di gestione dei Fondi e della SGR - e di un manager responsabile di contabilità e bilancio della SGR e delle segnalazioni di vigilanza.

Il Director Finance sovrintende ed esamina la pianificazione economico-finanziaria dei Fondi, assiste le relazioni con gli istituti di credito e sorveglia l’indebitamento finanziario e la liquidità dei Fondi, supervisionando gli incarichi affidati ai consulenti esterni. Sovrintende la distribuzione dei proventi e il rimborso del capitale delle quote dei Fondi.

Il Director Finance assiste l'Amministratore Delegato nella predisposizione del piano triennale della Società, è responsabile della predisposizione del budget della Società, del reporting periodico sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, e del monitoraggio della adeguatezza del patrimonio di vigilanza.

Le aree Contabilità e bilancio della SGR e dei Fondi, si occupano, relativamente ai propri ambiti di operatività, di tutte le attività connesse alla corretta tenuta della contabilità e l'esatta esecuzione degli adempimenti obbligatori a fini civilistici e fiscali, dei rapporti con i revisori esterni e le funzioni di controllo interne (nonché, relativamente ai Fondi gestiti, con il Depositario) del controllo delle segnalazioni di vigilanza, della supervisione dei controlli di prima linea, del coordinamento e supervisione delle attività svolte dal personale amministrativo e degli outsourcers.

L'area del Controllo di Gestione è responsabile della produzione della reportistica gestionale dei Fondi gestiti e della SGR. Verifica e commenta l'andamento delle performance e dei KPIs, segnalando criticità e proponendo eventuali azioni mitigatrici. Supervisiona l'adozione e l'implementazione evolutiva degli applicativi gestionali per l'automazione del Business Planning e l'informatizzazione delle procedure di competenza.

Coadiuvata l'Head of F&A e il Finance Director nella strutturazione dei contratti di finanziamento per l'efficientamento della gestione operativa e della liquidità dei Fondi.

L'area Finance si occupa inoltre della tesoreria dei Fondi e della SGR attraverso la gestione e il monitoraggio dell'equilibrio finanziario e quindi, in particolare, delle fonti e impieghi di liquidità discendenti dagli accordi con i clienti e fornitori, con i sottoscrittori e gli istituti bancari, dello svolgimento delle periodiche riconciliazioni dei conti liquidità e titoli e della gestione delle attività di cash management e diramazione delle relative istruzioni agli istituti bancari e al Depositario. Nel rispetto degli accordi sottoscritti con gli istituti finanziari e dei vincoli regolamentari, l'area Finance si occupa inoltre dell'accensione ed estinzione/modifica degli strumenti di copertura delle oscillazioni sui tassi di interesse, della verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di leva finanziaria in supporto al Risk Manager.

#### Sustainability & Communication

L'Head of Sustainability & Communication supervisiona le due funzioni Sustainability e Communication, i cui ambiti di competenza sono di seguito descritti:

- La funzione Sustainability si occupa di coordinare le tematiche di impatto e ESG ed è coordinata dall'Head of Sustainability & Communication con il supporto del Sustainability Officer, che ha la responsabilità di identificare definire e gestire i principali aspetti relativi alla sostenibilità in azienda, in particolare per quanto riguarda il processo di investimento/disinvestimento e la gestione dei portafogli immobiliari, verificando i requisiti necessari a rispettare le previsioni di cui al regolamento 2019/2088 sull'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation, o SFDR).
- Le attività di Marketing e Comunicazione sono coordinate dall'Head of Sustainability & Communication con la responsabilità delle attività esecutive affidata al Marketing & Communication Director. La funzione si occupa di coordinare le relazioni con tutti i principali stakeholders quali le istituzioni, i media, le comunità dove opera la società, e di

dare supporto per iniziative ed eventi finalizzati al fund raising e presentazioni destinate agli investitori.

#### Human Resources

La funzione HR si occupa della gestione del personale aziendale, sia nella fase di selezione e delle risorse, sia nella successiva fase di inserimento e sviluppo delle stesse all'interno della struttura organizzativa; tale funzione è, altresì, coinvolta nella definizione della strategia e della pianificazione del business aziendale e predispone il piano delle risorse e i relativi costi per il piano triennale.

#### Information Technology

Questa area è guidata da un Managing Director nel ruolo di Chief Information & Digital Transformation Officer, responsabile di tutte le attività di trasformazione digitale dell'azienda. Nel governo e gestione del Sistema Informativo di tutte le componenti infrastrutturali, applicative e di sicurezza informatica il Chief Information & Digital Transformation Officer è coadiuvato da risorse specializzate in Information and Communication Technology, Digital, Data management, Business Application nel rispetto dei principali standard metodologici internazionali (ITIL, PRINCE, COBIT5) e in aderenza con le normative vigenti.

#### Valuation

Nel rispetto di quanto definito nelle politiche e nelle procedure di valutazione della SGR, la funzione:

- definisce le procedure di incarico degli esperti indipendenti, dei criteri che hanno guidato la loro selezione e della verifica dell'attività dei medesimi;
- supporta il CDA nella definizione dei criteri di valutazione, ammessi dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015;
- presidia il processo di gestione dei rapporti con gli esperti indipendenti attraverso la verifica della completezza dei dati trasmessi agli esperti indipendenti, il controllo delle assunzioni e delle modalità di valutazione dei beni, nonché l'adequazione del processo valutativo assicurando la tracciabilità delle attività rilevanti esercitate.

La funzione verifica che gli esperti indipendenti eseguano le valutazioni secondo i criteri descritti di seguito e sottopone le risultanze del processo di valutazione al CDA per l'approvazione dei valori.

#### Legal & Corporate Affairs

L'Area in questione presiede gli affari legali, le attività di governance della società e dei Fondi gestiti e parte dei controlli di primo livello in materia di antiriciclaggio. La funzione ha la responsabilità delle seguenti attività:

- Corporate Governance SGR (supporto attività organi sociali, adempimenti comunicativi Consob e Banca d'Italia, redazione/revisione procure);

- Corporate Governance Fondi (attività di preparazione delle assemblee e comitati dei fondi);
- Legal (contrattualistica commerciale SGR, contrattualistica commerciale dei fondi, supervisione dei contenziosi e precontenziosi)
- Antiriciclaggio (identificazione del cliente, valutazione del profilo di rischio).

#### Organization

La funzione Organization, la cui responsabilità dell'area è assegnata all'Organization Director, si occupa principalmente di:

- Monitorare nel tempo l'adeguatezza della struttura organizzativa aziendale e dei processi operativi in funzione degli obiettivi strategici della società, proponendo modifiche all'AD, ove ritenuto necessario;
- Supervisionare l'evoluzione e l'aggiornamento della Normativa Interna e coordinarne l'emanazione e l'aggiornamento in collaborazione con i singoli responsabili ed in conformità con i requisiti interni, avendo cura in particolare di garantire adeguata comunicazione e formazione interna (anche di natura regolamentare), nonché pronta reperibilità documentale. Da febbraio 2022 la funzione effettua inoltre su tutte le procedure una pre-valutazione su (a) completezza e robustezza dei controlli di primo livello previsti e (b) rispetto del principio di segregazione dei compiti, anche al fine di mitigare i rischi operativi e richiedere integrazioni in caso di ravvisate necessità.
- identificare potenziali aree di miglioramento e/o efficientamento nei processi aziendali e proporre soluzioni al Management;
- Coordinare attività di Project Management Organization su progetti e iniziative che richiedano attività di change management, abbiano impatti di natura organizzativa e richiedano coordinamento di più funzioni aziendali;
- Contribuire alla redazione del Piano Strategico pluriennale per i contenuti di tipo organizzativo;
- Organizzare meeting di aggiornamento mensili con tutta l'Alta Direzione Aziendale funzioni quali la gestione della normativa interna, la posta, l'archiviazione documentale, il processo approvativo delle spese, etc;
- Supportare l'Amministratore Delegato per la predisposizione di documenti e analisi dedicate ad esempio al periodico reporting al Consiglio di Amministrazione o per incontri con le Autorità di Vigilanza.
- Operare come referente interno per la selezione ed il monitoraggio delle attività esternalizzate relative alle funzioni di controllo,

- Pianificare e coordinare l'esecuzione delle attività afferenti alle tematiche di Business Continuity Management, assicurando il coinvolgimento di tutte le funzioni necessarie.
- Gestire il processo di procurement delle assicurazioni, l'analisi della efficacia delle coperture di concerto con il Risk manager e Head of F&A e le relazioni con il broker assicurativo.
- Gestire l'ufficio per l'organizzazione ed ottimizzazione degli spazi, scelta e validazione fornitori, monitoraggio degli approvvigionamenti, coordinamento degli interventi manutentivi, gestione budget; talune attività, per gli aspetti più tecnici, sono svolte in sinergia con COIMA REM (Property e Building Manager) e COIMA IMAGE, al fine di garantire alti standard qualitativi e coordinare il Team di Segreteria.

La funzione Organization collabora inoltre con la funzione HR per la definizione dei ruoli aziendali e degli organigrammi, anche al fine di assicurare consistenza di contenuti nei documenti e nelle comunicazioni interne ed esterne.

### COMITATI

I comitati sono prevalentemente endoconsiliari e dotati, ciascuno, di un proprio Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

#### Comitato Investimenti

Il Comitato Investimenti analizza in via preventiva qualsiasi investimento che la Società intenda promuovere per sé o per i fondi dalla stessa gestiti e revisiona periodicamente le iniziative in corso di analisi. Il Comitato si riunisce almeno ogni due settimane e svolge le seguenti attività:

- l'esame di qualsiasi operazione di investimento o disinvestimento che la Società intenda promuovere per sé o per i Fondi/Veicoli da essa gestiti nonché l'esame delle opportunità in pipeline, l'andamento delle analisi di tali opportunità e la valutazione di opportunità per la presentazione di offerte non vincolanti;
- l'avvio del processo di istituzione di nuovi FIA e di liquidazione di FIA esistenti sulla base delle iniziative definite dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della pianificazione strategica o su iniziativa del senior management, avendo cura che esse siano conformi alle procedure vigenti;
- l'approvazione dell'allocazione univoca delle opportunità di investimento ai vari Fondi/Veicoli, sulla base della procedura di allocazione approvata e in vigore ovvero, laddove un'opportunità risulti in linea con la strategia di investimento e la disponibilità di capitale di più fondi, la formulazione di una raccomandazione per l'approvazione del CDA;
- l'approvazione dei budget di spesa per le due diligence delle operazioni e per singoli incarichi;

- la scelta dei canali di vendita per le operazioni di dismissione, riferendo tempestivamente al Consiglio di Amministrazione i casi e le motivazioni per cui raccomanda di procedere off market;
- la revisione ed esame preliminare dei business plan dei fondi e dei progetti one-off su base periodica e in caso di scostamenti o deviazioni rilevanti rispetto ai business plan approvati, formulando al Consiglio di Amministrazione eventuali raccomandazioni strategiche;
- la valutazione delle azioni correttive ad eventuali violazioni dei limiti di investimento per Fondo gestito come segnalati da parte del Risk Management;
- l’approvazione dei contratti di locazione che abbiano ad oggetto superfici superiori a 4.000 mq di aree commerciali o superiori al 25% della NRA -superficie netta affittabile- di un singolo edificio;
- la valutazione preventiva di nuovi contratti di finanziamento o modifiche di contratti di finanziamento in essere;
- la valutazione preventiva di nuovi mandati di gestione FIA o consulenza/advisory, asset management per la SGR;
- la valutazione di proposte transattive relative ai contenziosi di rilevanza significativa (il maggiore tra 100 mila Euro e l’1% del valore dell’immobile) prima della relativa sottoposizione al Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Delegato e al Comitato dei sottoscrittori dei fondi nei casi previsti dai singoli Regolamenti dei fondi).

#### Comitato Conflitti di Interesse

Il comitato ha lo scopo di valutare i termini, le condizioni e la struttura delle operazioni che possono avere caratteristiche di conflitto e esprime un parere motivato in merito alla (i) compatibilità dell’operazione con gli interessi delle parti in conflitto; (ii) insussistenza del rischio che il conflitto di interessi possa arrecare pregiudizio al Fondo interessato dall’operazione e/o ai partecipanti al medesimo nonché agli altri fondi gestiti dalla SGR e/o ai loro partecipanti.

Il Comitato Conflitti, valutati i termini, le condizioni e la struttura dell’operazione, esprime le proprie raccomandazioni al Comitato Investimenti affinché siano messe in atto eventuali ulteriori misure necessarie ed opportune ad assicurare che la società agisca nel miglior interesse delle parti coinvolte, in particolare dei FIA o degli investitori dei FIA interessati.

#### Comitato Remunerazione e Nomine

Il Comitato ha lo scopo di: a) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alla politica per la remunerazione ed incentivazione del personale della Società e per quella dell’amministratore delegato e del personale che risponde direttamente al consiglio; b) esaminare e esprimere il proprio parere in merito alle proposte di promozione e di incentivazione del personale presentate dall’ Amministratore Delegato; c) esaminare ed

esprimere il proprio parere in merito alla attribuzione e alle condizioni per la erogazione delle commissioni di partecipazione alla performance; d) supportare il CdA nel processo di cooptazione e nomina dei nuovi consiglieri, verificandone in via preliminare l'idoneità e requisiti richiesti dalla normativa e per la verifica dei requisiti delle funzioni di controllo.

#### Comitato di Rischi

Il Comitato Rischi fornisce al CDA il proprio parere in merito alle linee di indirizzo del Sistema dei Controlli Interni e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi risultino correttamente identificati e adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, nonché alla compatibilità di tali rischi con una gestione coerente agli obiettivi strategici individuati. Inoltre, ha i seguenti compiti:

- Attuare gli indirizzi strategici e le politiche di gestione dei rischi;
- Coadiuvare il CDA nell'organizzazione e nella predisposizione delle procedure;
- Valutare e proporre al CDA il piano dei controlli, le azioni correttive e le relazioni delle funzioni di controllo;
- Valutare le operazioni di investimento o disinvestimento e il profilo di rischio dei FIA.

#### Comitati Consultivi dei Fondi

Il regolamento dei fondi gestiti dalla Società prevede l'istituzione di un Comitato Consultivo, al quale sono attribuite funzioni consultive e di controllo, disciplinate dal regolamento del fondo.

I membri di ciascun Comitato Consultivo sono di emanazione diretta dei partecipanti al fondo, e di norma nominati dall'Assemblea dei partecipanti, salvo il diritto riservato ai quotisti che investono importi rilevanti nel fondo ad avere un proprio rappresentante nel Comitato Consultivo.

Le attribuzioni spettanti a questi Comitati sono definite nei Regolamenti dei singoli Fondi e generalmente prevedono che essi siano chiamati a rilasciare pareri, in merito alla gestione delle attività del fondo, quali ad esempio alle scelte d'investimento/disinvestimento o a locazioni rilevanti, sui contratti di appalto oltre determinati valori oppure in merito alla stipula di accordi urbanistici. Tali pareri non sono di né obbligatori e neppure vincolanti per la Società di gestione ad eccezione di quelli in merito alle modifiche rilevanti del Business Plan del Fondo e quelli in relazione alle operazioni in operazioni con soggetti in potenziale conflitto di interessi.

#### Sustainable Innovation Committee

Il Comitato ha il compito di promuovere, all'interno della società e verso l'esterno, i temi legati all'innovazione e sostenibilità ambientale e sociale sotto la guida dell'Head of Sustainability & Communication e in particolare ha il compito di:

- supportare l'Amministratore Delegato e l'Alta Direzione nell'identificazione e valutazione delle priorità in materia ESG e Innovazione e delle questioni strategicamente

significative, considerando e raccomandando politiche, pratiche e informative conformi alla strategia generale definita dal Consiglio;

- monitorare e supportare le principali iniziative di sostenibilità in azienda, ivi incluse quelle di natura tecnologiche finalizzate alla raccolta dati e reporting.

#### FUNZIONI DI CONTROLLO

La Società articola le proprie funzioni di controllo come segue:

- Revisione Interna (Internal Audit): ha la responsabilità dei controlli di terzo livello diretti a valutare la completezza, la funzionalità e l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure, anche di controllo, della SGR. Le principali aree di esame attengono l'affidabilità dei processi di controllo tecnico-operativo della SGR e la loro rispondenza a garantire una prudente e sana gestione.
- Risk Management: ha il compito di misurare, gestire e monitorare tutti i rischi connessi con l'attività propria della Società, e quindi principalmente con l'istituzione e gestione dei Fondi, con il conseguente svolgimento di attività di *risk assessment* e monitoraggio.
- Compliance: è responsabile delle attività previste dall'art. 113 del Regolamento Intermediari nonché dall'articolo 61 del Regolamento (UE) n. 231/2013; in particolare, controllare e valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure adottate e delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi che incombono sulla Società in virtù della direttiva 2011/61/UE; fornire consulenza ai soggetti rilevanti nella prestazione dei servizi e nell'esercizio delle attività e assisterli ai fini dell'adempimento degli obblighi che incombono sulla Società in virtù della direttiva 2011/61/UE.
- AML (Funzione Antiriciclaggio): verifica che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di etero-regolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. È supportato dalla funzione Compliance.

### CAPITOLO 3

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

### 3.1 Metodologia

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del Decreto (di seguito anche "Modello"), unitamente alla contemporanea presenza del Codice Etico (Allegato 1) oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale di COIMA SGR, da cui scaturiscono benefici per tutti i portatori di interessi: all'azionista, agli utenti, dipendenti, creditori e a tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della Società.

L'introduzione di un ulteriore sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati *standard* di comportamento adottati dalla Società, da un lato aumenta la fiducia e l'ottima reputazione di cui COIMA SGR gode nei confronti dei soggetti terzi ("*asset*" sempre più prezioso per le società) e, soprattutto, assolve una funzione normativa. Tali strumenti, infatti, contribuiscono a regolare i comportamenti e le decisioni di quanti, quotidianamente, sono chiamati ad operare in nome o a favore della Società in conformità ai suddetti principi etici e *standard* di comportamento.

In virtù del processo di continua crescita della Società e di completa acquisizione di autonomia e indipendenza, nonché di diversificazione della propria attività aziendale, COIMA SGR ha inteso avviare una serie di azioni volte a rendere il proprio modello organizzativo conforme alla nuova struttura organizzativa, ai nuovi processi in atto.

A tal fine è stato attivato un processo volto ad aggiornare il Modello (di seguito il "Progetto"), al fine di tener conto della realtà aziendale di COIMA SGR, nonché delle ulteriori fattispecie di reato che nel corso degli anni sono state inserite nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001.

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Il Progetto si è articolato nelle cinque fasi sinteticamente riassunte nella tabella che segue.

<b>Fasi</b>	<b>Attività</b>
<b>Fase 1</b>	<b>Avvio del Progetto e individuazione dei processi e attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.lgs. n. 231/2001</b> Raccolta e analisi della documentazione, e preliminare individuazione dei processi/attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati richiamati dal D.lgs. n. 231/2001 (processi/attività c.d. "sensibili").
	<b>Identificazione dei key officer</b> Identificazione dei key officer, ovvero delle persone della Società che, in base a

<b>Fasi</b>	<b>Attività</b>
Fase 2	<i>funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree/attività sensibili, nonché dei meccanismi di controllo attualmente in essere, al fine di determinare gli ambiti di intervento e un piano di interviste dettagliato.</i>
Fase 3	<b>Analisi dei processi e delle attività sensibili</b> <i>Individuazione e analisi dei processi e delle attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere, con particolare attenzione ai controlli preventivi ed altri elementi/attività di compliance.</i>
Fase 4	<b>Individuazione dei protocolli di controllo</b> <i>Individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e dei protocolli di controllo con funzione penal-preventiva, tenuto conto delle procedure già esistenti in COIMA SGR.</i>
Fase 5	<b>Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo.</b> <i>Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento.</i>

La medesima metodologia è utilizzata nei successivi aggiornamenti del Modello, a seguito di interventi normativi.

### 3.2 Finalità e struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il Modello persegue l'obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte che possano integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole, da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di COIMA SGR di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione (illecito la cui commissione è fortemente censurata dalla Società, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, foriera di un vantaggio economico immediato); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, consentire a COIMA SGR di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Il Modello è suddiviso nella presente "Parte Generale", che contiene una parte descrittiva dell'attività svolta dalla Società e la definizione della struttura necessaria per l'attuazione del Modello quali il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio e in "Parti Speciali" il cui contenuto è costituito dall'individuazione delle attività della Società che possono essere a rischio per la commissione degli illeciti previsti dal Decreto, con la previsione dei relativi protocolli di controllo.

In particolare, la struttura del Modello con la previsione di "Parti Speciali" consente il tempestivo aggiornamento, tramite eventuali opportune aggiunte, laddove il Legislatore intendesse inserire ulteriori fattispecie penali rilevanti.

Nell'ambito di ciascuna delle macro aree prese in considerazione sono descritte le attività sensibili alle quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione.

Tali strumenti sono vincolanti per i destinatari del Modello, come di seguito definiti, e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) ed in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza.

Il rispetto di tali obblighi ha una precisa valenza giuridica; in caso di violazione di tali obblighi, infatti, COIMA SGR reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio come previsto al capitolo 7.

Le Parti Speciali vanno, inoltre, messe in relazione con i principi comportamentali contenuti nelle procedure aziendali e nel Codice Etico che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive di COIMA SGR.

Le parti speciali, elencate secondo un ordine di rischio decrescente, sono le seguenti:

- Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B – Reati societari;
- Parte Speciale C – Reati di Market Abuse;
- Parte Speciale D – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, auto-riciclaggio;
- Parte Speciale E – Reati colposi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale F – Reati ambientali;
- Parte Speciale G – Reati informatici e di trattamento illecito di dati;
- Parte Speciale H – Reati in violazione del diritto d'autore;
- Parte Speciale I – Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Parte Speciale J – Reati tributari;
- Parte Speciale K – Reati contro il patrimonio culturale.

Con riferimento agli altri "reati presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto, quali i falsi nummari, i delitti contro la personalità individuale (schiavitù e pedopornografia), i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico, i reati transnazionali, i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, i reati associativi, i delitti di criminalità organizzata, i delitti contro l'industria ed il commercio, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare, qualora costituisca reato, i reati di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento alla permanenza clandestina, i reati di razzismo e di xenofobia, i reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse, i reati di contrabbando, si ritiene opportuno precisare che in relazione agli stessi, pur presi in considerazione in fase di analisi preliminare, non sono state identificate (a seguito di successive analisi e considerazioni e delle interviste con i responsabili) attività sensibili, in quanto si ritiene che il rischio di concretizzazione di tali reati possa essere trascurabile e, pertanto, non si prevedono specifiche

regole e/o procedure dedicate, fermo restando, comunque, la previsione del rinvio a condotte rispettose delle normative in materia ai principi contenuti nel Codice Etico.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato attinenti all'area di business della società che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto, è demandato al Consiglio di Amministrazione di COIMA SGR il potere di integrare il presente Modello mediante apposita delibera.

### **3.3 Destinatari del Modello**

Il Modello e le relative Parte Generale e Parti Speciali sono indirizzate agli amministratori, dirigenti e dipendenti (qui di seguito definiti "Esponenti Aziendali") di COIMA SGR nelle attività sensibili, nonché ai Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

In particolare, obiettivo delle Parti Speciali è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto da ciascuna di esse, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## CAPITOLO 4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

### 4.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – la società può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei Destinatari, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato ad un Organismo di Vigilanza istituito da COIMA SGR.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.lgs. n. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono che si tratti di un organo caratterizzato dai seguenti requisiti:

- **autonomia ed indipendenza:**

valutate in relazione all'organismo e non ai singoli componenti, in termini di:

- assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, con COIMA SGR;
- possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- non attribuzione di compiti operativi all'interno di COIMA SGR;
- collocazione in posizione di diretto riferimento al Consiglio di Amministrazione;

- **professionalità** intesa come:

- possesso di adeguate competenze specialistiche;
- dotazione di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi della consulenza di soggetti esterni.

- **continuità d'azione** intesa come:

- durata del mandato indipendente da quella degli altri organi sociali;
- periodicità dei controlli.

Al fine di soddisfare i requisiti di cui sopra, l'O.D.V.: è plurisoggettivo.

#### 4.2 Istituzione, nomina e sostituzione dell'O.d.V.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "O.d.V.") di COIMA SGR è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione e resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina.

L'Organismo di Vigilanza decade alla data stabilita nell'atto di nomina, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino alla nuova nomina.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali relazioni di parentela con esponenti degli organi sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, ogni soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità quali, a titolo meramente esemplificativo:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una significativa influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto o delitti della stessa indole;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di altro membro dell'organismo stesso.

Nello svolgimento dei compiti affidatigli l'O.d.V. potrà giovare, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società, ovvero di consulenti esterni avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità (ciò è reso possibile dall'attribuzione di adeguate risorse finanziarie all'O.d.V. – cfr. par. 4.3 del Modello). Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

Al fine di garantire la necessaria stabilità alla funzione svolta dall'O.d.V., sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale incarico.

La revoca di tali poteri e l'attribuzione degli stessi a soggetti diversi potrà avvenire, oltre che per la naturale scadenza del mandato, soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi

oggettivi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quali: l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta cui l'Organismo è tenuto; l'omessa redazione del programma di vigilanza;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.lgs. n. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della COIMA SGR ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- nel caso di membro interno, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "*autonomia e indipendenza*" e "*continuità di azione*" propri dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che lo riguardi (ad es. cessazione rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;
- nel caso di membro esterno, gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità.

Qualsiasi decisione riguardante i singoli membri o l'intero Organismo di Vigilanza relative a revoca o sostituzione sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

#### **4.3 Risorse economiche assegnate all'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione assegna, ogni anno, un budget di spesa all'O.d.V. tenuto conto delle richieste di quest'ultimo.

L'assegnazione del budget permette all'O.d.V. di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal Decreto.

#### **4.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni ed i propri poteri secondo le modalità previste dal regolamento, predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza.

Il regolamento assicura la continuità di azione dell'O.d.V. con riferimento sia all'attività di vigilanza sia a quella di reporting, prevedendo – a titolo esemplificativo – il numero minimo delle adunanze dell'Organismo e quello delle ispezioni nell'ambito delle aree sensibili.

All'O.d.V. è affidato il compito di vigilare:

1. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne hanno esteso il campo di applicazione;
2. sulla efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
3. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative.

L'Organismo dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della COIMA SGR, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di attuazione del medesimo.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D.lgs. n. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo - con frequenza temporale e modalità predeterminata dal Programma delle attività di vigilanza - e controlli a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza ed efficacia del Modello;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità di COIMA SGR – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. n. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, l'Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere al Consiglio di Amministrazione;
- richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, agli Amministratori, agli organi di controllo, alla Società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello. L'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo deve essere inserito nei singoli contratti;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della COIMA SGR e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- verificare il rispetto delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto nel Modello;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione delle aree sensibili, mappatura e classificazione delle attività sensibili;

- mantenere un collegamento con la Società di revisione nonché con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;
- promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.lgs. n. 231/2001 e del Modello, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali, instaurando anche dei controlli sulla frequenza. A questo proposito sarà necessario differenziare il programma prestando particolare attenzione a quanti operano nelle diverse attività sensibili;
- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. Tale previsione di spesa, che dovrà garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. L'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla COIMA SGR;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al capitolo 7 del presente Modello;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 231/2001.

Nello svolgimento della propria attività l'Organismo può avvalersi delle funzioni presenti in COIMA SGR in virtù delle relative competenze e di eventuali risorse esterne.

#### **4.5 Funzioni dell'O.d.V.: Reporting nei confronti degli organi societari**

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste distinte linee di reporting dall'Organismo di Vigilanza:

- su base continuativa, riporta al Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente e/o del CEO;
- su base periodica al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Gli incontri con gli organi di COIMA SGR, cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati mediante appositi verbali. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza predispone:

- i) con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso ed un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- ii) immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della COIMA SGR, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare all'Amministratore Delegato ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla COIMA SGR, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V.

## CAPITOLO 5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'O.D.V.

### 5.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza si riferiscono a:

- informazioni, dati, notizie, documenti che consentano all'O.d.V. di poter svolgere la propria attività di controllo in modo informato;
- segnalazioni in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Sono soggetti a tali obblighi tutti i Destinatari del Modello.

#### 5.1.1 Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza, anche attraverso la definizione di una procedura, stabilisce le tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate allo stesso Organismo.

Le funzioni aziendali che operano nell'ambito delle attività sensibili trasmettono all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo svolta dalle stesse in attuazione del Modello, anche su richiesta (report riepilogativi dell'attività svolta, ecc.);
- eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Le informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni che ricadono nelle attività sensibili (ad esempio: prospetti periodici riepilogativi sulle convenzioni stipulate con Soggetti Pubblici, informazioni relative a nuove assunzioni di personale o utilizzo di risorse finanziarie per l'acquisto di beni o servizi o altre attività di investimento, etc.);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere COIMA SGR;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D.lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

In ogni caso l'O.d.V. definisce e uno schema dettagliato di Flussi Informativi a lui destinati nella forma di una procedura aziendale integrata con il sistema dei flussi delle altre funzioni di controllo, approvata dal Consiglio di Amministrazione.

### 5.1.2 Segnalazioni

Ai fini e per gli effetti del combinato disposto, di cui all'art. 6, comma 2-bis del D.lgs. 231/2001, in materia di segnalazioni rilevanti ai fini della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, e degli artt. 4-undecies e 4-duodecies del D.lgs. n. 58/1998, inerenti le segnalazioni di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e agli atti o fatti che possano costituire violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta, nonché del Regolamento (UE) n. 596/2014, in materia di abusi di mercato, in conformità al Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF, adottato in data 5 dicembre 2019 da Banca d'Italia, COIMA SGR adotta un Sistema unitario per la segnalazione delle violazioni (Whistleblowing), disciplinato dalla Procedura di Segnalazione delle Violazioni - (Whistleblowing), prevista dal Manuale delle Procedure, a cui si rimanda.

Si ricorda, in ogni caso che, ove la segnalazione abbia ad oggetto violazioni delle norme specifiche del settore finanziario, è possibile utilizzare anche i canali istituiti da Consob, in aggiunta a quelli sopra indicati:

- numero telefonico 068411099, con segreteria automatica che permette la registrazione di messaggi vocali della lunghezza di 2 minuti, nel corso dei quali l'esponente è invitato a indicare il tipo di illecito da segnalare, il soggetto segnalato, la modalità di contatto diretto richiesta (incontro, appuntamento telefonico), un eventuale proprio recapito telefonico o e-mail. Nel caso di richiesta di appuntamento telefonico, la segnalazione viene raccolta nel corso di un colloquio telefonico cui partecipa il personale addetto alla vigilanza. Il colloquio viene verbalizzato o registrato. Nel corso del colloquio potrà essere richiesto al soggetto di chiarire o di fornire ulteriori informazioni;
- casella di posta elettronica [whistleblowing@consob.it](mailto:whistleblowing@consob.it), utilizzando i due moduli per le segnalazioni anonime e non anonime;
- posta ordinaria, indirizzata a: Consob, Via G. B. Martini 3, 00198, Roma.

Per approfondimenti e ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione dedicata del sito al seguente indirizzo: <http://www.consob.it/web/area-pubblica/whistleblowing>.

### 5.2 Sistema delle deleghe e delle procure

All'O.d.V. deve essere comunicato il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società e, tempestivamente, ogni successiva modifica dello stesso.

In particolare, l'O.d.V., potrà richiedere alla funzione Legale la copia delle procure societarie in essere.

### **5.3 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.

## CAPITOLO 6 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

### 6.1 Premessa

COIMA SGR, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di COIMA SGR è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – in maniera continuativa – per il conseguimento degli obiettivi di COIMA SGR.

COIMA SGR, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che COIMA SGR non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui COIMA SGR fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui COIMA SGR. intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione deve essere diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge e deve, in ogni caso, essere improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati da COIMA SGR.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello e di promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali.

## **6.2 Dipendenti - personale dirigente/personale con funzioni direttive e personale non dirigente**

Ogni dipendente, ovvero sia personale dirigente/personale con funzioni direttive (fino al primo livello dell'area tecnico amministrativa del CCNL) sia non-dirigente, ed ogni collaboratore esterno con rapporti stabili (di seguito "collaboratori esterni stabili") con COIMA SGR, è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione e di formazione, COIMA SGR promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello e delle procedure di implementazione, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

Ai dipendenti, ai nuovi assunti, ai collaboratori esterni stabili è consegnata copia dei principi del Modello o è garantita la possibilità di consultarli direttamente all'interno dell'area dedicata della rete aziendale. È inoltre fatta loro richiesta di sottoscrivere dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi del Modello ivi descritti.

In ogni caso, per i dipendenti o collaboratori esterni stabili che non abbiano accesso alla rete aziendale, tale documentazione dovrà loro essere messa a disposizione con mezzi alternativi (ad esempio, l'allegazione al cedolino paga o con l'affissione nelle bacheche aziendali).

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dai responsabili delle funzioni preposte che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: riunioni interne, sessioni formative in aula ecc.).

A conclusione dell'evento formativo, i partecipanti dovranno compilare un questionario, attestando, così, l'avvenuta ricezione e frequentazione del corso.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (es.: video conferenza, e-learning).

Idonei strumenti di comunicazione e/o di formazione saranno adottati per aggiornare i destinatari del presente paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

## **6.3 Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza di COIMA SGR**

Ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza di COIMA SGR è resa disponibile copia del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei principi del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione e formazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (es.: video conferenza, e-learning).

#### **6.4 Informativa a Collaboratori Esterni e Partner**

Ai soggetti terzi, esterni a COIMA SGR (ad esempio, Consulenti e Partner) è fornita apposita lettera informativa sull'avvenuta adozione del Modello, sulle conseguenze del mancato rispetto del Modello, previo invito a prendere visione della copia disponibile sul sito Internet.

Laddove possibile sono inserite nei rispettivi testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

## CAPITOLO 7 SISTEMA DISCIPLINARE

### 7.1 Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale per l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari, che prescinde dall'apertura e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, e da applicarsi ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello stesso, deve attuarsi nel rispetto dei seguenti principi:

- **complementarità:** il sistema disciplinare previsto dal Modello è complementare, e non alternativo, rispetto al sistema disciplinare stabilito dal CCNL applicato dalla COIMA SGR;
- **pubblicità:** COIMA SGR da massima e adeguata conoscenza e conoscibilità al Modello ed al sistema sanzionatorio, mediante la consegna degli stessi a tutti i destinatari, nonché la loro affissione in bacheca, secondo le modalità individuate al precedente paragrafo 6.2 – “Dipendenti - personale dirigente/personale con funzioni direttive e personale non dirigente”;
- **contraddittorio:** COIMA SGR garantisce il rispetto del contraddittorio mediante la previa pubblicità del Modello e del sistema sanzionatorio, nonché con la previa contestazione scritta in modo specifico, immediato e immutabile degli addebiti;
- **gradualità:** le decisioni relative alla tipologia di sanzione da irrogare tengono necessariamente conto della gravità dell'infrazione, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dell'intensità della lesione del bene aziendale tutelato. Ovvero:
  - a. dell'elemento soggettivo, ossia dell'intenzionalità del comportamento o del grado di colpa (negligenza, imprudenza o imperizia);
  - b. del comportamento complessivo del destinatario con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
  - c. del livello di responsabilità e di autonomia del destinatario autore dell'illecito disciplinare;
  - d. del coinvolgimento di altre persone;

- e. della gravità degli effetti dell'illecito disciplinare, ossia del livello di rischio cui la COIMA SGR ragionevolmente può essere esposta in seguito alla violazione contestata;
- f. di altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito.
- **tempestività:** il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte dall'azienda in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe.

## 7.2 Soggetti

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i lavoratori dipendenti, gli amministratori, i collaboratori di COIMA SGR, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la società, nell'ambito dei rapporti stessi.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza cura, di concerto con la funzione HR e Organizzazione Aziendale, che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

## 7.3 Sanzioni nei confronti di impiegati e quadri

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

I lavoratori dipendenti sono soggetti alle iniziative di controllo dell'O.d.V. e l'impedire l'attività dell'O.d.V. costituisce violazione disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di lavoratori e quadri, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale di Società è quindi costituito dalle norme del codice civile e dalle norme pattizie di cui al predetto CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i

comportamenti sanzionati secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del predetto CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni al Modello nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

Fermi restando gli obblighi in capo a Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. Incorre nel provvedimento di “**richiamo verbale**” il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
2. Incorre nel provvedimento di “**ammonizione scritta**” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
3. Incorre nel provvedimento della “**multa**”, non superiore all'importo di 4 ore della normale retribuzione, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
4. Incorre nel provvedimento della “**sospensione**” dal servizio e dal trattamento retributivo per un periodo non superiore a 10 giorni il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
5. Incorre nel provvedimento del “**licenziamento con preavviso**” il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto. Tale comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Società.

6. Incorre nel provvedimento del “**licenziamento senza preavviso**” il lavoratore che adotti nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 4. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l’azienda.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate tenendo conto:

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare;
- all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta, ai sensi e per gli effetti del Decreto, a seguito della condotta censurata.

Responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte per i dipendenti non dirigenti, è la funzione Human Resources, la quale comminerà le sanzioni su eventuale segnalazione dell’O.d.V., sentito, anche, il parere non vincolante del superiore gerarchico dell’autore della condotta censurata.

In ogni caso l’Organismo di Vigilanza dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare.

Viene comunque attribuito all’Organismo di Vigilanza, in collaborazione con l’Ufficio Legale, il compito di valutare l’adeguatezza del sistema disciplinare ai requisiti stabiliti dal Decreto. Viene previsto il necessario coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza la preventiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza del contenuto dell’addebito e della tipologia di sanzione che si intende irrogare.

All'O.d.V. dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

Ai lavoratori dovrà essere data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una comunicazione interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

#### 7.4 Misure nei confronti dei dirigenti

I dirigenti di COIMA SGR, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

In caso di violazione, da parte di dirigenti di COIMA SGR, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Attività Sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti applicabile.

Si sottolinea infine come l'adesione dei dirigenti ai principi e alle regole contenute nel Modello costituirà elemento di valutazione professionale che potrà avere riflessi nel percorso di carriera o retributivo.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute del Modello i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale:

- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Modello per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti l'adempimento degli obblighi di cui al Modello, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficace il Modello con conseguente potenziale pericolo per COIMA SGR alla irrogazione di sanzioni di cui al D.lgs. n. 231/2001;
- non provveda a segnalare all'Organismo di Vigilanza criticità inerenti lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
- incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Modello, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Modello, esponendo così COIMA SGR all'applicazione di sanzioni secondo il D.lgs. n. 231/2001.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di un dirigente, COIMA SGR, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale e normativa applicabile.

Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la COIMA SGR e il Dirigente, la sanzione, comminata dal Consiglio di Amministrazione, è individuata nel licenziamento.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

#### **7.5 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Ogni atto relativo a procedimenti sanzionatori pendenti nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

Qualora, invece, l'Organismo di Vigilanza raccolga una notizia di violazione di disposizioni o di regole di comportamento del Modello da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, se del caso, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge. Al riguardo potranno applicarsi meccanismi di diffida formale, sospensione temporanea e, per le violazioni più gravi, decadenza/revoca dalla carica sociale eventualmente ricoperta, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei danni.

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli Amministratori:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il D.lgs. 231/01 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o partner di COIMA SGR circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- tolleranza di irregolarità commessa da prestatori di lavoro o partner di COIMA SGR.

#### **7.6 Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale**

Ogni atto relativo a procedimenti sanzionatori pendenti nei confronti dei membri del Collegio Sindacale deve essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, provvederà immediatamente ad informare l'intero Collegio Sindacale, e determinerà le misure ritenute più idonee previste dalla legge, informando al contempo l'Organismo di Vigilanza.

Qualora, invece, l'Organismo di Vigilanza raccolga una notizia di violazione di disposizioni o di regole di comportamento del Modello da parte da parte di uno o più dei membri del Collegio Sindacale, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, informando al contempo l'Organismo di Vigilanza in merito alle sanzioni comminate.

#### **7.7 Misure nei confronti di consulenti e di Collaboratori esterni**

L'adozione da parte di consulenti o di Collaboratori esterni (sia nel caso di rapporti di collaborazione stabili che occasionali), comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con COIMA SGR di comportamenti in contrasto con i precetti contenuti nel D.lgs. 231/2001 o con il Codice Etico sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Con tali clausole il terzo si obbliga ad adottare ed attuare efficacemente procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.lgs. 231/2001. L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà di COIMA SGR di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione prevedendo eventualmente delle penali, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto di COIMA SGR al risarcimento degli eventuali danni subiti. Tali sanzioni sono determinate ed approvate da parte del Consiglio di Amministrazione di COIMA SGR e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

#### **7.8 Misure in applicazione della disciplina del Whistleblowing**

In conformità a quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 1, lett. d) del Decreto, le sanzioni di cui ai paragrafi precedenti, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi enunciati, si applicano nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate.

In dettaglio, il compimento di atti ritorsivi nei confronti dell'autore della segnalazione in buona fede costituisce grave violazione disciplinare che verrà sanzionata secondo le procedure previste ai paragrafi precedenti. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

È altresì vietato ogni utilizzo abusivo dei canali di segnalazione. La tutela dell'identità del segnalante viene meno, nel caso di segnalazioni che dovessero risultare manifestamente infondate e deliberatamente preordinate con l'obiettivo di danneggiare il segnalato o l'azienda. Anche in questo caso, tale comportamento costituisce grave violazione disciplinare ed è sanzionato secondo le procedure di cui sopra.

## CAPITOLO 8

### ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

#### 8.1 Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne a COIMA SGR con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

#### 8.2 Aggiornamento ed adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- ii) modificazioni dell'assetto interno di COIMA SGR e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- iii) modifiche normative;
- iv) risultanze dei controlli;
- v) accertamento di gravi fatti penalmente rilevanti commessi anche anteriormente all'approvazione del modello.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno di COIMA SGR.

L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula

osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il compito di apportare con cadenza periodica le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo. Si precisa che con l'espressione "aspetti di carattere descrittivo" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che non incidono sui contenuti sostanziali delle Parti Speciali del Modello e/o che derivano da atti deliberati dagli Organi di COIMA SGR (come ad esempio modifica statutaria, ecc.) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (come ad esempio la ridefinizione dell'organigramma, ecc.).

Il Presidente presenta al primo Consiglio di Amministrazione utile successivo un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta ed approvate preliminarmente dall'Organismo di Vigilanza, al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal D.lgs. n. 231/2001 da parte dei Destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica almeno con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

**Allegato 1 – Codice Etico**

Allegato il Codice Etico vigente.